SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1990.

Autorizzazione all'emissione nel 1991 di carte valori postali commemorative e celebrative . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 25 gennaio 1989.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa soccorso per il personale della Società generale esercizi automobili di Milano (S.G.E.A.)» . . . . Pag. 3

DECRETO 25 gennaio 1989.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa soccorso per il personale della Società automobilistica atesina di Trento». Pag. 4

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 27 luglio 1990.

Costituzione del Comitato ministeriale incaricato della attuazione degli obblighi derivanti dalla applicazione del regolamento CEE n. 3013 del Consiglio del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine, segnatamente della organizzazione di prove sperimentali per la definizione di metodi di classificazione commerciale delle carcasse ovine applicabili in Italia . Pag. 5

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 5 settembre 1990.

Sostituzione di componente della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988. (Ordinanza n. 2006/FPC). . . . . Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 23/1988) . . . . Pag. 7

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 5/1989). . . . . Pag. 8

DELIBERAZIONE 4 aprile 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 10/1989) . . . . Pag. 9

DELIBERAZIONE 12 luglio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 17/1989) . . . . Pag. 9

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 4/1990). . . . . Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 12

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 24

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino». . . . . Pag. 24

Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» . . . . Pag. 25

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune censuario di Dodiciville . . . . Pag. 28

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 . . . Pag. 28

Contributo per il risanamento o la riconversione di attività minerarie . . . . Pag. 30

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Programma di interventi per la lotta all'AIDS. . Pag. 30

Regione Valle d'Aosta: Variante al piano regolatore generale del comune di Aosta . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1990, n. 258.

Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.

90G0290

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1990.

Autorizzazione all'emissione nel 1991 di carte valori postali commemorative e celebrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1991, lè seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «Euroflora '91»;

francobolli celebrativi delle manifestazioni colombiane nel V centenario della «Scoperta dell'America»;

francobolli celebrativi di «Europa 1991»;

intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli celebrativi della «Giornata della filatelia»;

francobolli celebrativi delle manifestazioni «I giovani incontrano l'Europa»;

francobolli commemorativi di Wolfang Amadeus Mozart, nel 2° centenario della morte;

francobolli celebrativi della Convenzione sui diritti dell'infanzia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nel 1991, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi di «Euroflora '91»;

b) francobolli celebrativi delle manifestazioni colombiane nel V centenario della «Scoperta dell'America»;

c) francobolli celebrativi di «Europa 1991»;

d) intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale;

e) francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

f) francobolli celebrativi della «Giornata della filatelia»;

g) francobolli celebrativi delle manifestazioni «I giovani incontrano l'Europa»;

h) francobolli commemorativi di Wolfang Amadeus Mozart, nel 2° centenario della morte;

i) francobolli celebrativi della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1990
Registro n. 34 Poste, foglio n. 2

90A3891

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 gennaio 1989.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa soccorso per il personale della Società generale esercizi automobili di Milano (S.G.E.A.)».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 22 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la «Cassa soccorso per il personale della Società generale esercizi automobili» di Milano questo Ispettorato generale ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'anno finanziario 1979 per un importo di L. 6.408.785;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso per il personale della Società generale esercizi automobili di Milano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione della Cassa soccorso da parte del commissario liquidatore si è conclusa al 31 dicembre 1979 con un disavanzo di L. 6.408.785, ripianato da questo Ispettorato mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Art. 3.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1990
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 293

90A3932

DECRETO 25 gennaio 1989.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa soccorso per il personale della Società automobilistica atesina di Trento».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua la casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 22 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la «Cassa soccorso per il personale della Società automobilistica atesina» di Trento, questo Ispettorato generale ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'anno finanziario 1979 per un importo di L. 30.571.591;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso per il personale della Società automobilistica di Trento, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione della Cassa soccorso da parte del commissario liquidatore si è conclusa al 31 dicembre 1979 con un disavanzo di L. 30.571.591, ripianato da questo Ispettorato mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Art. 3.

Il presente decreto, corredato dalla relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1990
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 294

90A3931

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 luglio 1990.

Costituzione del Comitato ministeriale incaricato della attuazione degli obblighi derivanti dalla applicazione del regolamento CEE n. 3013 del Consiglio del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine, segnatamente della organizzazione di prove sperimentali per la definizione di metodi di classificazione commerciale delle carcasse ovine applicabili in Italia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 3013 del Consiglio del 25 settembre 1989, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, in particolare l'art. 2, che prevede l'adozione di misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni di produzione e l'accertamento dei prezzi di mercato;

Considerato che a termini dell'art. 4, par. 4, del sopracitato regolamento l'Italia deve instaurare al più tardi per la campagna di commercializzazione 1992 un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri;

Considerato altresì che in ambito comunitario verrà fissata la qualità tipo della carcassa ovina, come prescrive l'art. 4, par. 2, in funzione di una tabella di classificazione commerciale riferita alle carcasse di agnello pesante, mentre la ovinicoltura italiana è prevalentemente incentrata sulla produzione di carcasse di agnello leggero; che per tale atipicità di produzione e di commercio esistente in Italia occorre attuare un programma sperimentale di classificazione commerciale delle carcasse di agnello leggero;

Visto il regolamento CEE n. 1481/86 della commissione del 15 maggio 1986 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnello constatati sui mercati rappresentativi della Comunità, per i quali occorre individuare in Italia i mercati che siano i più rappresentativi del commercio degli agnelli pesanti e di quelli leggeri;

Considerato che a tali fini si rende necessaria la costituzione di un Comitato ministeriale, integrato da rappresentanti di tutte le organizzazioni nazionali di categoria, che assicuri l'attuazione ed il coordinamento delle ricerche metodiche di valutazione morfologica e oggettiva della qualità delle carcasse ovine, in particolare dell'agnello leggero italiano;

Considerato che il Comitato si avvale, delle prestazioni sia di un comitato scientifico, sia di un organismo specializzato in organizzazione delle ricerche, che viene affidato all'Unione nazionale fra le associazioni dei produttori ovini e caprini con sede in Roma (UNAPOC), che agisce come supporto amministrativo del Comitato stesso;

Considerato che è opportuno che il Comitato ministeriale e il comitato scientifico siano presieduti da funzionari responsabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste siano composti da rappresentanti di istituti scientifici specializzati, di associazioni agricole nazionali e di categoria a livello di produzione, di macellazione, di utilizzazione e di commercializzazione delle carni ovine e caprine;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sotto la vigilanza della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il Comitato promotore e organizzatore di un programma sperimentale di ricerca, ai fini commerciali, di metodi di valutazione oggettiva della qualità delle carcasse ovine, in particolare dell'agnello leggero italiano, nonché della tenuta della banca dati dell'anagrafe nazionale ovi-caprina, della individuazione dei mercati rappresentativi italiani e dell'adozione di misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni di produzione e l'accertamento, nel breve termine, dei prezzi di mercato, in applicazione del regolamento CEE n. 3013 del Consiglio del 25 settembre 1989, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Il Comitato formula il programma sperimentale, promuove le eventuali modifiche o aggiunte, organizza e coordina l'esecuzione delle ricerche.

Art. 2.

Il Comitato ministeriale è composto da:

un funzionario dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne assume la presidenza;

tre rappresentanti delle Confederazioni agricole a vocazione generale;

due esperti delle associazioni nazionali dei produttori;

tre esperti delle associazioni commerciali di categoria;

un esperto in rappresentanza dell'A.I.M.A.

Sono altresì componenti del Comitato, il coordinatore del comitato scientifico ed il delegato dell'organismo amministrativo di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Al fine di adempiere ai compiti di cui all'art. 1, il Comitato si avvale delle competenze e prestazioni di due organismi specializzati.

Il primo è il comitato scientifico, formato da un limitato numero di sperimentatori responsabili della conduzione delle prove, che abbiano acquisito competenze specifiche nella particolare materia.

L'altro organismo, avente funzioni di segreteria amministrativa e di supporto tecnico del Comitato ministeriale, è rappresentato dall'Unione nazionale tra le associazioni dei produttori ovini e caprini, denominato in seguito UNAPOC.

Art. 4.

Il comitato scientifico elabora in dettaglio il programma delle ricerche e ne dispone la pratica esecuzione. Assicura, altresì, il coordinamento delle attività di sperimentazione, nonché l'omogeneità e la univocità delle metodologie di ricerca adottate dagli istituti incaricati, vagliandone nel contempo la correttezza scientifica.

Art. 5.

L'UNAPOC provvede alla raccolta dei dati per conto del comitato scientifico e, all'occorrenza, alla loro successiva elaborazione statistica.

L'UNAPOC, inoltre, redige e trasmette al Comitato ministeriale le relazioni tecnico-economiche che accompagnano quelle scientifiche.

Art. 6.

In funzione delle risultanze emerse dalla sperimentazione, il Comitato ministeriale redige un documento con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste notifica alla commissione della CEE la preferenza dell'Italia ad applicare sul proprio territorio i metodi prescelti di valutazione delle carcasse di agnello pesante e di agnello leggero.

Art. 7.

I risultati anche parziali e la documentazione relativa alla sperimentazione non possono costituire oggetto di pubblicazione prima della conclusione del programma e senza il preventivo benestare del Comitato.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: MANNINO

90A3909

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 settembre 1990.

Sostituzione di componente della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988. (Ordinanza n. 2006/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Vista l'ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1989, di costituzione della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988;

Vista l'ordinanza n. 1888/FPC del 29 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1990, di proroga fino al 31 dicembre 1990 dell'attività della richiamata commissione;

Visto il telegramma n. 100/9.140/4056 del 14 luglio 1990 con il quale il Ministro della sanità ha designato l'ing. Vincenzo Strino a far parte della commissione, in sostituzione del dott. Nicola Sarti, precedentemente designato;

Ritenuto di dover provvedere alla necessaria sostituzione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'ing. Vincenzo Strino, in servizio presso la Direzione generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988, istituita con ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989, in sostituzione dell'ing. Giorgio Giuli, cessato dal servizio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1990

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

90A3910

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 23/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo attribuito con il provvedimento n. 12/1988 del 2 giugno 1988;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 9 dicembre 1988

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A3*/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Imovax Rabbia - Merieux		
1 fl liof + 1 sir	26330/011	31.390
Minitran - Lirca		
«5» 15 sistemi transderm	27028/012	20.430
«10» 15 sistemi transderm	27028/024	21.905
«15» 15 sistemi transderm	27028/036	23.230
Pivexid - IBP-Pavia		
12 cpr 50 mg	26868/012	3.790
16 cpr 50 mg	26868/024	4.645
12 cpr 200 mg	26868/051	9.995
16 cpr 200 mg	26868/063	12.775
OS grat 30 bust 100 mg	26868/087	14.585
Sedol - Off		
ad 10 supp 2,5 g	26807/014	3.190
bb 10 supp 1,5 g	26807/026	2.880

ALLEGATO *A3*/MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Betotal - Farm. Erba		
5 f 2 ml	850/103	3.160
FTE 5 f 2 ml	850/115	3.395

MODIFICHE CONFEZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Freamine III - Baxter		
flebo fl 250 ml	22748/089	6.770
flebo fl 1.000 ml	22748/091	17.960

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Fattore UM antiemof IV - ISI		
fl 100 U + fl	23554/076	87.600
fl 250 U + fl	23554/088	207.920
fl 500 U + fl	23554/090	401.975

690A3911

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 5/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 23 febbraio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A4*/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Broncho Vaxom - BYK Gulden		
ad 10 cps	26029/013	13.500
ad 30 cps	26029/025	36.170
bb 10 cps	26029/037	8.020
bb 30 cps	26029/049	19.845
Clarens - Farge		
im iv 10 f 300 ULS	26866/020	16.225
50 cps 150 ULS	26866/057	30.670
Elan - Schwarz It.		
50 cpr 20 mg	26888/014	14.290
30 cpr 40 mg	26888/026	15.825
retard 30 cps 50 mg	26888/038	19.925
Natrioxen - Von Boch		
30 cps 550 mg	27170/012	23.230
10 supp 550 mg	27170/024	9.830
6 f 550 mg 5 ml	27170/036	8.815
6 f 275 mg + 6 f	27170/048	8.405
Suldex - Von Boch		
50 cps 150 ULS	27188/010	30.775
im 10 f 300 ULS	27188/022	16.545
Tad - Biom. Foscama		
«300» 5 fl liof + 5 f solv	27154/018	11.885
«300» 10 fl liof + 10 f solv	27154/020	20.640
«600» 5 fl liof + 5 f solv	27154/032	17.990
«600» 10 fl liof + 10 f solv	27154/044	32.490

ALLEGATO *A4*/MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Farnic - Farge		
retard 30 cps 40 mg	26636/035	24.530

90A3912

DELIBERAZIONE 4 aprile 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 10/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 4 aprile 1989

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A2*/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Imovax DT - Merieux		
im sc 1 siringa 0,5 ml	26947/010	2.600
Imovax Tetano - Merieux		
im sc 1 siringa 0,5 ml	26171/013	2.500
Rexalgan - Dompè		
20 cpr 20 mg	27379/015	25.065
30 cpr 20 mg	27379/027	36.180
os grat 30 bust 20 mg	27379/039	38.845
10 supp 20 mg	27379/041	15.110
im iv 1 f liof 20 mg + 1 f	27379/054	5.165
im iv 2 f liof 20 mg + 2 f	27379/066	7.305
im iv 6 f liof 20 mg + 6 f	27379/078	14.910
Spasen - Firma		
6 supp 20 mg	27172/016	3.815
30 cpr 10 mg	27172/028	5.670
«40» 30 cpr 40 mg	27172/030	14.730

90A3913

DELIBERAZIONE 12 luglio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 17/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico con note del 10 aprile 1989, 11 e 23 maggio 1989, 3, 12, 15, 28 e 30 giugno 1989;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 12 luglio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A1*/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Alfoten - Lirca		
30 cpr 2,5 mg	26670/012	33.605
Aminoplasmal - Braun		
E flebo 3% 1 fl 500 ml	26790/016	7.395
SE flebo 5% 1 fl 500 ml	26790/028	9.265
SE flebo 10% 1 fl 500 ml	26790/030	13.610
Calciosini - Pulitzer		
5 f 50 u 1 ml	27330/012	17.860
5 f 100 u 1 ml	27330/024	32.635
Condiuren - Necpharmed		
14 cpr 20/12,5 mg	27135/019	25.555
Depamag - Sigmatau		
40 cpr 200 mg	27107/010	11.025
40 cpr 500 mg	27107/022	22.295
os soluz 10 ml 10%	27107/034	12.300
Megan - Medici		
im 5 f 20 mg	27557/014	22.525
im 1 fl 100 mg	27557/026	21.870
Normopress - Proter		
30 cps 100/2,5 mg	25871/017	22.360
Osteovis - Consor. Nazio		
5 f 50 u 1 ml	27349/012	16.970
5 f 100 u 1 ml	27349/024	31.005
Pentasa - Brocades		
50 cpr 250 mg	27130/018	23.055
7 clismi 1 g 100 ml	27130/020	15.770
Porostenina - Savio		
5 f 50 u 1 ml	27315/011	16.970
5 f 100 u 1 ml	27315/023	31.005
Salofalk - Interfalk		
50 cpr 500 mg	27357/019	42.130
30 cpr 500 mg	27357/021	26.425
10 supp 500 mg	27357/033	11.120
7 clismi 2 g 30 ml	27357/045	25.885
7 clismi 4 g 60 ml	27357/058	47.680
Tora-Dol - Recordati		
im 6 f 10 mg 1 ml	27253/018	14.025
im 3 f 30 mg 1 ml	27253/020	18.225
10 cpr 10 mg	27253/032	17.070
Trendipin - Lusofarmaco		
28 cpr 20 mg	27254/010	27960
Vasoretic - Merck Sharp		
14 cpr 20/12,5 mg	27056/011	25.555
Zentel - Skf		
3 cpr 400 mg	27096/015	12.095
os sosp 4% 30 ml	27096/027	12.660

ALLEGATO *A1*/MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Augmentin - Zambeletti		
iv 1 fl pv 1,2 g + 1 f 20 ml	26089/072	9.680
iv 1 fl pv 2,2 g	26089/084	10.675
bb iv 1 fl pv 550 mg + 1 f	26089/096	5.190
iv 1 fl pv 600 mg + 1 f 10 ml	26089/060	6.425
Ecorex - Tosi		
lavanda vag 5 fl 150 ml 0,1%	25950/092	15.060
Flogogin - Tosi		
im 6 f liof 275 mg + 6 f 4 ml	25829/060	8.405
gel 50 g	25829/072	9.795
Lenidolor - Menarini		
10 supp 200 mg	26410/050	14.565
Meclodol - Parke-Davis		
10 supp 100 mg	26200/055	9.360
Movens - Inverni Della Beffa		
10 supp 100 mg	25876/032	9.605
Naprius - Magis		
gel 30 g	24667/089	6.495
os grat 20 bust 500 mg	24667/103	17.020
Nizoral - Janssen		
scalp fluid 1 fl 80 g	24964/138	12.540
Spasmomen - Menarini		
«soluzione» 1 fl 150 mg	23418/092	4.860
Tantum Rosa - Angelini		
crema vag 6 appl 4 g	23399/052	10.530

SERIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Lenidolor - Menarini		
10 supp 100 mg	26410/062	9.605
Meclodol - Parke-Davis		
10 supp 200 mg	26200/067	14.200
Movens - Inverni Della Beffa		
10 supp 200 mg	25876/044	14.565
Zovirax - Wellcome		
25 cpr 400 mg	25298/074	109.710

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Senodin-An - Squibb		
scir 200 ml	8143/024	3.935

MODIFICHE FORMA FARMACEUTICA

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Irrodan - Biom. Foscama		
30 cpr 300 mg	24641/072	17.915

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Arginil - Spa		
os 20 fl 2 g 10 ml	19669/047	10.870
Luitase - Luitpold		
50 cps	25701/057	21610

90A3914

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 4/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP numeri 23/1988, 5/1989 e 17/1989;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 16 gennaio 1990

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Buspimen - Menarini		
30 cpr 5 mg	26540/017	19.975
15 cpr 10 mg	26540/031	19.340
Cipril - Fisons Italc		
30 cpr 10 mg	26841/015	24.795
bb os sosp 100 ml	26841/039	10.820
ad os sosp 200 ml	26841/041	18.415
os grat 30 bust 10 mg	26841/054	27.150
Condral - Spa		
20 cps 400 mg	26776/017	27.020
os grat 20 bust 400 mg	26776/029	27.020
Macladin - Guidotti		
8 cpr 250 mg	27530/017	35.540
Osteofix - Chiesi		
30 cpr 200 mg	27493/016	51.480
Pravaselect - Menarini		
10 cpr 20 mg	27309/018	40.310
20 cpr 10 mg	27309/020	40.770
Proleukin - Eurocetus		
iv 1 fl liof 1 mg	27131/010	431.695
Quark - Polifarma		
28 cps 1,25 mg	27162/015	19.650
28 cps 2,5 mg	27162/027	35.540
14 cps 5 mg	27162/039	34.920
Selectin - Squibb		
10 cpr 20 mg	27297/011	40.310
20 cpr 10 mg	27297/023	40.770
Triatec - Hoechst Sud		
28 cps 1,25 mg	27161/013	19.650
28 cps 2,5 mg	27161/025	35.540
14 cps 5 mg	27161/037	34.920
Triludan - Hammer Pharm		
30 cpr 60 mg	27507/019	12.080
15 cpr 120 mg	27507/021	11.365
os sosp 120 ml	27507/033	7.165
Zavedos - Farm. Erba		
iv 1 fl liof 5 mg + 1 f 5 ml	27441/017	342.670
iv 1 fl liof 10 g	27441/029	670.320

ALLEGATO A/MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Voltaren - Ciba Geigy		
emulgel 50 g	23181/050	8.895

SERIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Frone - Serono		
3 fl liof 3 MUI + 3 f 2 ml	25409/095	671.740
1 fl liof 3 MUI + 1 f 2 ml	25409/107	226.045

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Nabuser - SKF		
20 cpr 1 g	26673/020	32.560
Relifex - Zambeletti		
20 cpr 1 g	26672/030	32.560

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Micotef - LPB		
lipogel 2% 30 g	23491/172	13.435

NUOVE CONFEZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Dif-Per-Tet-All - Sclavo		
im 1 fl 5 ml 10 dosi	4127/027	7.745
im 1 fl 10 ml 20 dosi	4127/039	12.820
Nuferon - Sclavo		
1 fl liof 3 MUI + 1 f 3 ml	26011/142	230.000

ALLEGATO B/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Alfakinasi - Alfa Wass		
IV 1 fl liof 100000 UI + 1 f	27133/014	159.060
Morniflu - Master Pharm		
os sosp 200 ml 3,5%	27238/043	11.750
20 cpr 350 mg	27238/056	11.240
20 cpr 700 mg	27238/068	19.720
os grat 20 bust 350 mg	27238/070	12.660

90A3915

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente il riordino della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 17 maggio 1988;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 28 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dello statuto 200 e seguenti, relativi alla scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 200. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Modena. La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico. La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 201. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 202. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 203. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 204. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Tali aree comprendono le seguenti materie:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I - II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I - II);
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica;
parodontologia e odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia (I - II);
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale (I - II);
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 205. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Art. 206. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche riabilitative della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione professionale di assistenza geriatrica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 207. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di geriatria;
centro di valutazione geriatrica;
SRRF ospedale S. Agostino;
SRRF ospedale Estense.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 26 giugno 1990

Il rettore: VELLANI

90A3896

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alla deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria del 29 novembre 1989, alla deliberazione del senato accademico del 21 dicembre 1989 e alla deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 dicembre 1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 2005 del 2 giugno 1990 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 10 aprile 1990, al riordinamento dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Viste le deliberazioni della facoltà di ingegneria del 29 giugno 1990, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 4 e 6 luglio 1990, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale e del Ministero;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 108 (ex 96) a 119 (ex 107) relativi ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

TITOLO XI
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 108 *(Corsi di laurea, durata degli studi, iscrizioni).* — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:
in ingegneria civile;

nel settore industriale:
in ingegneria elettrica;
in ingegneria meccanica;
nel settore dell'informazione:
in ingegneria elettronica.

La durata degli studi è di cinque anni.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 109 *(Indirizzi dei corsi di laurea)*. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 108 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Indirizzi del corso di laurea in:

Ingegneria civile:

1) edile;

2) idraulica;

3) strutture;

4) trasporti.

Ingegneria elettrica:

1) automazione industriale;

2) energia.

Ingegneria meccanica:

1) costruzioni;

2) energia;

3) materiali.

Ingegneria elettronica:

1) calcolatori elettronici;

2) controlli automatici;

3) microelettronica;

4) strumentazione;

5) telecomunicazioni.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 110 *(Annualità, articolazione dei curricula)*. — Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ogni anno di corso in due periodi didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica), comprensive delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari, di durata intera (80-120 ore annue) o di durata ridotta (40-60 ore annue), corrispondenti ad una annualità se di durata intera ed a mezza annualità se di durata ridotta, o da corsi ufficiali integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che fanno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, possono essere eventualmente utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori); l'equivalente in frazione di annualità di ciascuno di tali moduli didattici viene stabilito di volta in volta dalla facoltà, all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Art. 111 *(Iscrizioni agli anni di corso, esame di laurea)*. — Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente deve aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi, pari a:

3 annualità per l'iscrizione al secondo anno;

8 annualità per l'iscrizione al terzo anno;

13 annualità per l'iscrizione al quarto anno;

18 annualità per l'iscrizione al quinto anno.

Qualora non abbia ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente dovrà iscriversi come ripetente: se, avendo ottenuto le richieste attestazioni di frequenza, non ha però superato il previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 113-116 e superato i relativi esami per il numero di annualità fissato dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea competente. Il numero minimo di annualità non potrà essere inferiore a ventinove.

Sino alla concorrenza massima di due annualità gli insegnamenti e gli esami relativi possono essere sostituiti dai moduli didattici di cui al quinto comma del precedente art. 110, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi, con le relative prove di accertamento.

Entro il primo triennio lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera.

L'esame di laurea consiste in prove intese ad accertare l'organica formazione di base del candidato e la sua preparazione scientifica e tecnica nel corso di laurea prescelto anche attraverso la discussione di una tesi di laurea o di elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà.

Art. 112 *(Manifesto annuale degli studi, piani ufficiali degli studi).* — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, i piani ufficiali degli studi di ciascun corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie di cui agli articoli 113-116 sia per quelle eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà, sia per quelle di orientamento, sia infine per quelle eventualmente a scelta, necessarie per raggiungere il valore minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 4. Le denominazioni degli insegnamenti sono assunte tra quelle indicate, per ciascun raggruppamento disciplinare, nell'art. 117.

Il manifesto annuale degli studi definisce inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità), nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 110;

le modalità dell'esame di laurea.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento e quindi di docente.

Art. 113 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria civile).* — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 111, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A021	- Analisi matematica
		A012	- Geometria
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
		A022	- Calcolo delle probabilità
5-6	2 annualità	B011	- Fisica generale
7	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060	- Chimica
9	1 annualità	H150	- Estimo
		I270	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H110	- Disegno
11	1 annualità	H011	- Idraulica
12	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
13	1 annualità	H081	- Architettura tecnica
14-15	2 annualità	I042	- Macchine e sistemi energetici
		I050	- Fisica tecnica
		I070	- Meccanica applicata alle macchine
		I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
16	1 annualità	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
17	1 annualità	H072	- Tecnica delle costruzioni
18	1 annualità	H060	- Geotecnica
19	1 annualità	H012	- Costruzioni idrauliche e marittime
		H030	- Strade, ferrovie ed aeroporti
20	1 annualità	H050	- Topografia e cartografia
21	1 annualità	H040	- Trasporti
		H141	- Analisi e pianificazione urbanistica
		H143	- Tecnica urbanistica
		I240	- Automatica

Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo edile:

22	1 annualità	H082	- Progettazione edilizia
		H100	- Composizione architettonica
23	1 annualità	H120	- Storia dell'architettura
24	1 annualità	H081	- Architettura tecnica
		H083	- Produzione edilizia

per l'indirizzo idraulica:

22	1 annualità	H011	- Idraulica
23	1 annualità	H012	- Costruzioni idrauliche e marittime
24	1 annualità	H060	- Geotecnica
		H071	- Scienza delle costruzioni
		H072	- Tecnica delle costruzioni
		H030	- Strade, ferrovie ed aeroporti

per l'indirizzo strutture:

22	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
23	1 annualità	H072	- Tecnica delle costruzioni

24 1 annualità H012 - Costruzioni idrauliche e marittime
H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti
H060 - Geotecnica
H081 - Architettura tecnica
H082 - Progettazione edilizia

per l'indirizzo trasporti:

22 1 annualità H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti

23 1 annualità H040 - Trasporti

24 1 annualità H012 - Costruzioni idrauliche e marittime
H060 - Geotecnica
H071 - Scienza delle costruzioni
H072 - Tecnica delle costruzioni
H081 - Architettura tecnica
H141 - Analisi e pianificazione urbanistica

Art. 114 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria elettrica)*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 111 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annualità A021 - Analisi matematica
A012 - Geometria
A030 - Fisica matematica
A041 - Analisi numerica e matematica applicata
A022 - Calcolo delle probabilità

5 1 annualità B011 - Fisica generale

6 1 annualità B011 - Fisica generale
B030 - Struttura della materia

7 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

8 1 annualità C060 - Chimica

9 1 annualità H150 - Estimo
I270 - Ingegneria economico-gestionale

10 1 annualità H071 - Scienza delle costruzioni
H072 - Tecnica delle costruzioni

11 1 annualità I070 - Meccanica applicata alle macchine
I090 - Disegno industriale

12 1 annualità I050 - Fisica tecnica

13 1 annualità I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche

14 1 annualità I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

15 1 annualità I210 - Elettronica
I240 - Automatica

16 1 annualità I180 - Macchine ed azionamenti elettrici

17 1 annualità I210 - Elettronica
I240 - Automatica

18 1 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche

19 1 annualità I190 - Sistemi elettrici per l'energia

20 1 annualità I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I090 - Disegno industriale

Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo automazione industriale:

21 1 annualità I240 - Automatica

22 1 annualità I180 - Macchine ed azionamenti elettrici

23 1 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche

per l'indirizzo energia:

21 1 annualità I190 - Sistemi elettrici per l'energia

22 1 annualità I180 - Macchine ed azionamenti elettrici

23 1 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche
I240 - Automatica

Art. 115 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica)*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 111 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annualità A021 - Analisi matematica
A012 - Geometria
A030 - Fisica matematica
A041 - Analisi numerica e matematica applicata
A022 - Calcolo delle probabilità

5 1 annualità B011 - Fisica generale

6 1 annualità B011 - Fisica generale
B030 - Struttura della materia

7 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

8 1 annualità C060 - Chimica

9 1 annualità H150 - Estimo
I270 - Ingegneria economico-gestionale

10 1 annualità H071 - Scienza delle costruzioni

11 1 annualità I070 - Meccanica applicata alle macchine

12 1 annualità I050 - Fisica tecnica

13 1 annualità I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 - Macchine ed azionamenti elettrici

14 1 annualità I042 - Macchine e sistemi energetici

15 1 annualità I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

16 1 annualità I210 - Elettronica
I240 - Automatica

17 1 annualità I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine

18 1 annualità I090 - Disegno industriale

19 1 annualità H011 - Idraulica

20 1 annualità I10
0 - Tecnologie e sistemi di lavorazione

21 1 annualità I110 - Impianti industriali meccanici

22 1 annualità I042 - Macchine e sistemi energetici
I060 - Misure meccaniche e termiche
I070 - Meccanica applicata alle macchine

Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo costruzioni:

23-24 2 annualità I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine

25 1 annualità I070 - Meccanica applicata alle macchine

per l'indirizzo energia:

23 1 annualità I042 - Macchine e sistemi energetici

24 1 annualità I050 - Fisica tecnica

25 1 annualità I060 - Misure meccaniche e termiche
I070 - Meccanica applicata alle macchine

per l'indirizzo materiali:

23 1 annualità I130 - Metallurgia

24-25 2 annualità B030 - Struttura della materia
I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

Art. 116 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica)*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 111 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annualità A021 - Analisi matematica
A012 - Geometria
A030 - Fisica matematica
A041 - Analisi numerica e matematica applicata
A022 - Calcolo delle probabilità

5 1 annualità B011 - Fisica generale

6 1 annualità B011 - Fisica generale
B030 - Struttura della materia

7 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

8 1 annualità C060 - Chimica

9 1 annualità H150 - Estimo
I270 - Ingegneria economico-gestionale
P012 - Economia politica

10 1 annualità H071 - Scienza delle costruzioni
I042 - Macchine e sistemi energetici
I050 - Fisica tecnica
I070 - Meccanica applicata alle macchine

11 1 annualità I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche

12 1 annualità I210 - Elettronica

13 1 annualità I230 - Telecomunicazioni

14 1 annualità I240 - Automatica

15 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

16 1 annualità I210 - Elettronica

17 1 annualità I230 - Telecomunicazioni

18 1 annualità I220 - Campi elettromagnetici

19 1 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche

20 1 annualità I210 - Elettronica
I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

21 1 annualità I240 - Automatica

Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo calcolatori elettronici:

22-23 2 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

24 1 annualità I210 - Elettronica
I240 - Automatica

per l'indirizzo controlli automatici:

22-23 2 annualità I240 - Automatica

24 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
I210 - Elettronica

per l'indirizzo microelettronica:

22-23 2 annualità I210 - Elettronica

24 1 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche

per l'indirizzo strumentazione:

22-23 2 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche

24 1 annualità I200 - Elettronica
I220 - Campi elettromagnetici

per l'indirizzo telecomunicazioni:

22-23 2 annualità I230 - Telecomunicazioni

24 1 annualità I220 - Campi elettromagnetici

Art. 117 *(Nomi degli insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà di ingegneria, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, sono articolati in raggruppamenti disciplinari inclusi nella tabella *F* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono riportati nell'allegato al presente decreto.

Alcuni insegnamenti potranno essere mutuati da altre facoltà dell'Università di Catania.

Art. 118 *(Norme transitorie)*. — All'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, gli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento. Gli studenti che lo richiedano potranno essere ammessi a proseguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, purché tale opzione sia esercitata entro un termine pari alla durata legale del corso degli studi. I competenti consigli di corso di laurea stabiliranno le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento.

Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, per i corsi di laurea già attivati, o istituiti in sostituzione di corsi già attivati, la facoltà potrà scegliere gli insegnamenti di non più di cinque delle annualità comuni a tutti i corsi di laurea e delle annualità di settore facendo riferimento, anziché alle prescrizioni di cui alle tabelle *B* e *C* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, a raggruppamenti dichiarati affini ad essi dalla facoltà.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 12 luglio 1990

Il rettore: RODOLICO

ALLEGATO

ELENCO DELLE DISCIPLINE - ELENCO GENERALE, ARTICOLATO PER RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI, DEGLI INSEGNAMENTI CHE POSSONO ESSERE IMPARTITI NELLA FACOLTÀ, A NORMA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MAGGIO 1989 E INCLUSI NELLA TABELLA *F* ALLEGATA ALLO STESSO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

A012) *Geometria:*

1) geometria;
2) geometria e algebra.

A021) *Analisi matematica:*

1) analisi matematica;
2) calcolo delle variazioni;
3) metodi matematici per l'ingegneria.

A022) *Calcolo delle probabilità:*

1) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
2) teoria dell'affidabilità.

A030) *Fisica matematica:*

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica razionale;
4) meccanica superiore per ingegneri;
5) sistemi dinamici.

A041) *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) calcolo numerico;
2) metodi numerici per l'ingegneria;
3) matematica applicata.

A042) *Ricerca operativa:*

1) applicazioni della ricerca operativa;
2) modelli di sistemi di produzione;
3) modelli di sistemi di servizio;
4) modelli per la pianificazione territoriale;
5) ottimizzazione;
6) ricerca operativa.

B011) *Fisica generale (limitatamente a ingegneria):*

1) fisica;
2) fisica superiore;
3) ottica elettronica;
4) sperimentazione fisica.

B030) *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;
2) fisica dei laser;
3) fisica dei plasmi;
4) fisica dei semiconduttori;
5) fisica delle superfici;
6) fisica dello stato solido;
7) struttura della materia;
8) superconduttività.

B040) *Fisica nucleare:*

1) acceleratori di particelle;
2) fisica dei reattori;
3) fisica nucleare.

C060) *Chimica (limitatamente a ingegneria):*

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica;
3) sperimentazioni di chimica.

D022) *geologia applicata:*

1) geoingegneria ambientale;
2) geologia applicata;
3) idrogeologia applicata.

D043) *Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:*

1) fisica dell'atmosfera;
2) meteorologia.

E031) *Biologia generale ed ecologia:*

1) ecologia applicata all'ingegneria.

H011) *Idraulica:*

1) idraulica;
2) idraulica ambientale;
3) idraulica dei mezzi porosi;
4) idraulica fluviale;
5) idraulica numerica;
6) meccanica dei fluidi;
7) misure e controlli idraulici;
8) modellistica idraulica.

H012) *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) costruzioni idrauliche;
4) gestione delle risorse idriche;
5) idrologia tecnica;
6) impianti speciali idraulici;
7) infrastrutture idrauliche;
8) protezione idraulica del territorio;
9) sistemazione dei bacini idrografici;
10) tecnica dei lavori idraulici;
11) costruzioni marittime;
12) regime e protezione dei litorali.

H020) *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

1) fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
2) gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
3) impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) impianti di trattamento sanitario-ambientali;
5) ingegneria sanitaria-ambientale.

H030) *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) impianti e cantieri viari;
5) infrastrutture di viabilità e trasporto;
6) infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
7) tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali.

H040) *Trasporti:*

1) esercizio dei sistemi di trasporto;
2) pianificazione dei trasporti;
3) progettazione dei sistemi di trasporto;
4) sistemi di trazione;
5) tecnica ed economia dei trasporti;
6) teoria e tecnica della circolazione;
7) terminali e impianti di trasporto;
8) trasporti aerei;
9) trasporti speciali;
10) trasporti urbani e metropolitani.

H050) *Topografia e cartografia:*

1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) telerilevamento;
5) topografia;
6) trattamento delle osservazioni.

H060) *Geotecnica:*

1) consolidamento dei terreni;
2) dinamica delle terre e delle rocce;
3) fondazioni;
4) geotecnica;
5) indagini e controlli geotecnici;
6) opere di sostegno;
7) stabilità dei pendii.

H071) *Scienza delle costruzioni:*

1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) ottimizzazione delle strutture;
7) scienza delle costruzioni;
8) sicurezza strutturale;
9) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
10) teoria delle strutture.

H072) *Tecnica delle costruzioni:*

1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) strutture prefabbricate;
9) strutture speciali;
10) tecnica delle costruzioni.

H081) *Architettura tecnica:*

1) architettura tecnica;
2) industrializzazione dell'edilizia;
3) progettazione ambientale e servizi tecnologici;
4) progettazione degli elementi costruttivi;
5) recupero e conservazione degli edifici.

H082) *Progettazione edilizia:*

1) architettura e composizione architettonica;
2) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
3) elementi di progettazione edile;
4) progettazione dei componenti prefabbricati;
5) progetti edili;
6) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083) *Produzione edilizia:*

1) ergotecnica edile;
2) impianti tecnici dell'edilizia;
3) organizzazione del cantiere;
4) programmazione e costi per l'edilizia;
5) servizi tecnologici negli edifici;
6) tecniche della produzione edilizia;
7) tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
8) tecniche per il recupero edilizio;
9) tecnologia degli elementi costruttivi.

H100) *Composizione architettonica:*

1) architettura e composizione architettonica;
2) composizione architettonica.

H110) *Disegno:*

1) disegno;
2) disegno automatico;
3) disegno civile;
4) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
5) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
6) tecniche della rappresentazione.

A120) *Storia dell'architettura:*

1) storia dell'architettura;
2) storia dell'architettura e dell'urbanistica;
3) storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H130) *Restauro:*

1) consolidamento ed adattamento degli edifici;
2) restauro;
3) tecnica del restauro;
4) tecnica del restauro urbano.

H141) *Analisi e pianificazione urbanistica:*

1) elementi di pianificazione territoriale;
2) pianificazione territoriale.

H142) *Progettazione urbanistica:*

1) composizione urbanistica;
2) urbanistica.

H143) *Tecnica urbanistica:*

1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) ingegneria del territorio;
3) innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
4) tecnica urbanistica;
5) tecniche di analisi urbane e territoriali;
6) tecniche di gestione del territorio;
7) tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150) *Estimo:*

1) Economia ed estimo ambientale;
2) economia ed estimo civile;
3) economia ed estimo industriale;
4) estimo.

I042) *Macchine e sistemi energetici:*

1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) energetica applicata;
4) fluidodinamica delle macchine;
5) macchine;
6) progetto di macchine;
7) turbomacchine;
8) centrali termiche;
9) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
10) sistemi energetici.

I050) *Fisica tecnica:*

1) energetica;
2) fisica tecnica;
3) gestione dell'energia;
4) impianti termotecnici;
5) tecnica del freddo;
6) termodinamica applicata;
7) termotecnica;
8) trasmissione del calore;
9) acustica applicata;
10) fisica tecnica ambientale;
11) illuminotecnica;
12) misure fisico-tecniche e regolazioni;
13) modelli per il controllo ambientale;
14) tecnica del controllo ambientale.

I060) *Misure meccaniche e termiche:*

1) misure e controlli dei sistemi meccanici;
2) misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
3) misure meccaniche, termiche e collaudi;
4) misure termiche e regolazione;
5) sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
6) sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I070) *Meccanica applicata alle macchine:*

1) analisi assistita di sistemi meccanici;
2) diagnostica dei sistemi meccanici;
3) elementi di meccanica teorica e applicata;
4) meccanica applicata alle macchine;
5) meccanica delle macchine automatiche;
6) meccanica delle vibrazioni;
7) meccatronica;
8) progettazione meccanica funzionale;
9) regolazione e controllo dei sistemi meccanici.

I080) *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1) affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) comportamento meccanico dei materiali;
3) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) costruzione di macchine;
5) costruzioni di macchine automatiche e robot;
6) progettazione assistita di strutture meccaniche;
7) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
8) analisi sperimentale delle tensioni;
9) controlli non distruttivi;
10) meccanica dei materiali;
11) costruzione di materiale ferroviario;
12) costruzioni automobilistiche;
13) dinamica del veicolo.

I090) *Disegno industriale:*

1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di macchine;
3) disegno tecnico industriale;
4) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
5) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100) *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

1) gestione industriale della qualità;
2) macchine utensili;
3) produzione assistita da calcolatore;
4) sistemi integrati di produzione;
5) tecnologia meccanica;
6) tecnologie generali dei materiali;
7) tecnòlogie speciali.

I110) *Impianti industriali meccanici:*

1) gestione degli impianti industriali;
2) impianti di trasporto;
3) impianti industriali;
4) impianti meccanici;
5) progettazione degli impianti industriali;
6) sicurezza dei sistemi di produzione;
7) sistemi di produzione automatizzati.

I130) *Metallurgia:*

1) chimica metallurgica;
2) metallurgia;
3) metallurgia meccanica;
4) siderurgia;
5) tecnologia dei materiali metallici.

I040) *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
5) corrosione e protezione dei materiali;
6) scienza dei metalli;
7) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
8) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
9) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
10) chimica macromolecolare per l'ingegneria;
11) materiali polimerici;
12) materie plastiche;
13) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
14) struttura dei materiali macromolecolari;
15) tecnologia dei polimeri.

I151) *Chimica fisica applicata:*

1) chimica delle superfici;
2) chimica fisica dei polimeri;
3) corrosione e protezione dei materiali metallici;
4) elettrochimica.

I152) *Principi di ingegneria chimica:*

1) elementi introduttivi di ingegneria chimica;
2) principi di ingegneria chimica ambientale.

I170) *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) compatibilità elettromagnetica per. l'ingegneria industriale;
4) elettromeccanica dei sistemi continui;
5) elettrotecnica;
6) plasmi e fusione termonucleare controllata;
7) principi di ingegneria elettrica;
8) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
9) teoria dei circuiti;
10) teoria delle reti elettriche;
11) conversione diretta dell'energia;
12) elettrotermia;
13) materiali per l'ingegneria elettrica;
14) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
15) tecnica delle alte tensioni;
16) tecnica ed economia dell'energia;
17) tecnologie elettriche;
18) tecnologie per la fusione termonucleare.

I180) *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) azionamenti elettrici per l'automazione;
4) conversione statica dell'energia elettrica;
5) costruzioni elettromeccaniche;
6) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
7) elettronica industriale di potenza;

8) energetica elettrica;
9) macchine elettriche;
10) sensori ed attuatori elettrici;
11) sistemi elettronici di potenza;
12) tecnologie delle macchine elettriche.

I190) *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) affidabilità dei sistemi elettrici;
2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) diagnostica degli impianti elettrici;
4) impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) impianti elettrici;
6) impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) impianti elettrici ad alta tensione;
8) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) sistemi elettrici industriali;
10) sistemi elettrici per l'energia;
11) tecnica della sicurezza elettrica;
12) tecnica ed economia dell'energia elettrica;

I200) *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
2) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
3) misure elettriche;
4) misure elettroniche;
5) misure per l'automazione e la produzione industriale;
6) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
7) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
8) sensori e trasduttori;
9) strumentazione elettronica di misura.

I210) *Elettronica:*

1) architettura dei sistemi integrati;
2) dispositivi elettronici;
3) elaborazione elettronica di segnali e immagini;
4) elettronica applicata;
5) elettronica dei sistemi digitali;
6) elettronica delle telecomunicazioni;
7) elettronica di potenza;
8) elettronica industriale;
9) microelettronica;
10) optoelettronica;
11) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
12) strumentazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
13) teoria dei circuiti elettronici.

I220) *Campi elettromagnetici:*

1) antenne;
2) campi elettromagnetici;
3) microonde;
4) ottica e interazione;
5) propagazione;
6) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230) *Telecomunicazioni:*

1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) comunicazioni elettriche;
3) comunicazioni ottiche;
4) elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) elaborazione numerica dei segnali;
6) reti di telecomunicazioni;
7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) sistemi di commutazione;
9) sistemi di radiocomunicazione;
10) sistemi di telecomunicazione;
11) sistemi di telerilevamento;
12) telematica;
13) teoria dei segnali;
14) teoria dell'informazione e codici;
15) trasmissione numerica.

I240) *Automatica:*

1) analisi dei sistemi;
2) automazione industriale;
3) controlli automatici;
4) controllo dei processi;
5) controllo digitale;
6) elementi di automatica;
7) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
8) modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
9) modellistica e identificazione;
10) robotica industriale;
11) sistemi di supervisione e controllo esperto;
12) tecnologie dei sistemi di controllo;
13) teoria dei sistemi;
14) teoria del controllo.

I250) *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) calcolatori elettronici;
2) fondamenti di informatica;
3) informatica industriale;
4) informatica medica;
5) informatica teorica;
6) ingegneria del software;
7) intelligenza artificiale;
8) linguaggi e traduttori;
9) reti di calcolatori;
10) robotica;
11) sistemi di elaborazione;
12) sistemi informativi;
13) sistemi operativi;
14) sistemi per la progettazione automatica;
15) teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I262) *Bioingegneria meccanica:*

1) biomeccanica;
2) robotica biomedica;
3) strumentazione biomedica;
4) tecnologia dei biomateriali.

I270) *Ingegneria economico-gestionale:*
1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia e gestione dei servizi;
3) economia ed organizzazione aziendale;
4) gestione aziendale;
5) gestione dell'informazione aziendale;
6) sistemi di analisi finanziaria.

L281) *Storia dell'arte:*
1) storia dell'arte;

N050) *Diritto amministrativo:*
1) diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica;

N140) *Materie giuridiche:*
1) disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
2) istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P012) *Economia politica:*
1) economia politica;
2) istituzioni di economia;

P013) *politica economica:*
1) economia degli investimenti;
2) economia del lavoro;
3) economia delle fonti d'energia;
4) economia industriale;
5) economia urbana e territoriale;
6) politica economica.

90A3880

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
economia politica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
microbiologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:
neurologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3940

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della d.o.c.g. «Brunello di Montalcino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Brunello di Montalcino» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Brunello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari, ben esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine eocenica e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Brunello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimno sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 2,5.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo d'invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente articolo i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente, in via indicativa, in vendemmia la produzione media unitaria delle uve prescrivendo da parte dei conduttori, che prevedono di ottenere una resa massima maggiore rispetto a quella indicativa, una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla regione entro i termini stabiliti dalla regione medesima per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi d'impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale di 12°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno quattro anni e conservato, per almeno tre anni e mezzo di detto periodo, in botti di rovere o di castagno.

Qualora per eccezionali esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento in botti dovesse essere trasferito in vasche, il periodo di giacenza nelle medesime dovrà essere recuperato, ai fini del computo dell'invecchiamento, immediatamente dopo il termine dei tre anni sopra indicati previa comunicazione all'ispettorato repressione frodi competente per territorio.

L'invecchiamento in legno deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina.

È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita sia ad altro vino atto alla medesima denominazione sia a vino avente i requisiti del vino «Brunello di Montalcino».

Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il sei per cento di vino dell'annata in invecchiamento in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.

Art. 7.

Il vino «Brunello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato per l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, un pò tannico, robusto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Il vino «Brunello di Montalcino» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque anni può portare come qualificazione la dizione «Riserva».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Brunello di Montalcino» per la commercializzazione debbono essere di forma «Bordolese» e limitate alle seguenti capacità: litri 0,375-0,750-1,500 -3 -5.

Le bottiglie debbono essere di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e la presentazione delle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

Il vino «Brunello di Montalcino» deve essere immesso al consumo diretto soltanto nelle bottiglie di cui al precedente articolo.

Art. 10.

È vietato usare assieme alla denominazione «Brunello di Montalcino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

90A3901

Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione

di origine controllata «Montello e Colli Asolani», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 dell'8 novembre 1977), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» è riservata ai fini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Montello e Colli Asolani» senza altra qualificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Merlot 40-60%, Cabernet Franc 20-30% e Cabernet Sauvignon 10-20%. Possono concorrere, inoltre, uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella provincia di Treviso presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La denominazione «Montello e Colli Asolani» è riservata ai vini con le seguenti specificazioni di vitigno: Prosecco, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Merlot, Cabernet, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione del vino Prosecco, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling italico e Bianchetta trevigiana, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Merlot possono concorrere le uve dei vitigni Malbech, Cabernet, (Franc e/o Sauvignon) presenti nei vigneti da soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere disgiuntamente o congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet Franc e cabernet Sauvignon ed inoltre le uve del vitigno Malbech presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Chardonnay possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve del vitigno Pinot Bianco e Pinot Grigio presenti nei vigneti in quantità non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Pinot bianco possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Chardonnay e Pinot Grigio presenti nei vigneti in qualità non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Pinot Grigio possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Chardonnay e Pinot bianco presenti nei vigneti in quantità non superiore al 15% del totale.

In etichetta in luogo della denominazione «Montello e Colli Asolani» accompagnata dal nome del vitigno può figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione «del Montello e Côlli Asolani».

Art. 4.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del comune di Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Corcetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle da dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della «Pedemontana» del Grappa a una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.

Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 metri a nord della «Pedemontana del Grappa».

Riavvicinandosi a tale strada, il limite, raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa».

Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta, superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave.

Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,8 circa.

Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui agli articoli 2 e 3 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana. I posti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata a 120 quintali per il rosso, Prosecco, Merlot, Chardonnay e Pinot Bianco; 110 quintali per il Pinot Grigio e 100 quintali per il Cabernet Franc e Sauvignon.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto e a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Il presidente della giunta regionale su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85 può, allo scopo di tutelare l'immagine del presente vino, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricolturae delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 4. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole; Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Montello e Colli Asolani» un titolo alcolometrico complessivo minimo naturale per il Prosecco di 9,50 gradi, per il rosso, Merlot, Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio di 10 gradi e 10,50 gradi per il Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione del vino Prosecco è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot Bianco, Pinot Grigio e Chardonnay da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vini «Montello e Colli Asolani», purché il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico gradevole tendente all'etereo se invecchiato;

sapore: asciutto sapido robusto lievemente erbaceo armonico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Prosecco:

colore: giallo paglierino tendente talvolta al dorato più o meno carico;

odore: vinoso, caratteristico di fruttato;

sapore: secco rotondo leggermente di mandorla amabile nel tipo frizzante;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso intenso caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: asciutto sapido robusto di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso intenso caratteristico gradevole;

sapore: asciutto sapido di corpo lievemente erbaceo giustamente tannico armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato fine e delicato;

sapore: armonico sapido vivace;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato fine caratteristico;

sapore: fresco morbido armonico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot Grigio:

colore: giallo paglierino o ramato secondo i sistemi di vinificazione;

odore: intenso caratteristico di fruttato;

sapore: vellutato morbido ed armonico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

La denominazione «Montello e Colli Asolani» Prosecco. Chardonnay è Pinot Bianco, può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione dello spumante, nel rispetto della vigente regolamentazione comunitaria, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 6.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti possano essere effettuate anche al di fuori del territorio precisato nei precedenti commi purché all'interno della provincia di Treviso, a condizione che:

1) le ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

2) le ditte di cui trattasi presentino richiesta motivata e corredata da una documentazione atta a provare che effettuavano la spumantizzazione dei vini «Montello e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay e Pinot Bianco antecedentemente alla suddetta data di pubblicazione del presente decreto.

All'atto dell'immissione al consumo i vini spumanti «Montello e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay, Pinot Bianco, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Prosecco spumante:

colore: giallo paglierino chiaro brillante con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile di corpo gradevolmente fruttato caratteristico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay spumante:

colore: giallo paglierino brillante con spuma persistente;

odore: fruttato delicato;

sapore: secco sapido caratteristico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot Bianco spumante:

colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;

odore: fine caratteristico;

sapore: secco caratteristico pieno;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

I vini «Montello e Colli Asolani» rosso, Merlot Cabernet e/o Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico complessivo minimo naturale di 11 gradi e 11,5 gradi per i soli Cabernet, immessi al consumo con un titolo alcolometrico minimo complessivo di 11,5 gradi e 12 gradi per i soli Cabernet, dopo essere stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno, potranno portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «Superiore».

L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel presente art. 4 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

90A3902

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune censuario di Dodiciville

Con decreto interministeriale n. 460 in data 5 gennaio 1990 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile militare denominato «Opera n. 8 dello sbarramento difensivo di Bolzano Sud» riportato nel catasto del comune censuario di Dodiciville alla partita tavolare n. 1329/II particelle 1571/2 e 1549/11 della superficie complessiva di mq 2609.

90A3883

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1990, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

COOPERATIVA ELETTRICISTI FONTANIERI LATTONIERI ARREDATORI ED AFFINI - C.E.F.L.A. S.C.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di sistemi di montaggio avanzati flessibili, automatici o «ibridi» (Fas-Flexible Assembly System), caratterizzati da elevata modularità, produttività e predisposizione per la integrazione CIM.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Imola (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 2.451.475.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1991.

FASE S.P.A. - FORNITURE AUTOMAZIONE STRUMENTAZIONE ELETTRICA, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi gestionali monitorizzati per la realizzazione ed il controllo della fabbrica automatizzata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Orbassano (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.172.794.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il pericolo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

MECC-ALTE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di regolatori elettronici di tensione a circuiti integrati ibridi dedicati al controllo dei generatori sincroni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Creazzo (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 421.076.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nella produzione di elettrodomestici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Melano (Ancona); Albacina (Ancona); Fabriano (Ancona); Acerra (Napoli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 2.472.295.000, di cui L. 1.780.052.000 da imputarsi alla quota nord e lire 692.243.000 da imputarsi alla quota sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

MICHELIN ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e realizzazione di una nuova linea per la produzione di tessuto tessile gommato con trattamento integrato del filo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 4.061.112.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

OLIVETTI SYSTEMS E NETWORKS S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotti della linea work station personal computers di fascia media.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Scarmagno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.735.825.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

SIAE MICROELETTRONICA S.P.A., classificata piccola impresa;

Oggetto del programma: circuiti integrati ibridi a microonde per ponti radio funzionanti a frequenza superiore a 18 GHZ.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 febbraio 1990.

Luogo di esecuzione: Cologno Monzese (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 2.025.736.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del proramma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

90A3903

Contributo per il risanamento o la riconversione di attività minerarie

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1990, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, il contributo in conto capitale alle seguenti unità minerarie, nei limiti sottonotati:

Unità minerarie	Società	Contributo (lire)
Campiano (Grosseto)	Solmine	8.843.074.000
Masua (Cagliari)	Soc. it. miniere	15.249.007.000
Raibl (Udine)	Soc. it. miniere	7.115.199.000
Montevecchio (Cagliari)	Soc. it. miniere	6.006.195.000
Monteponi (Cagliari)	Soc. it. miniere	20.360.467.000
SOS Enattos (Nuoro)	Ri.Mi.Sa	746.730.000
Orani (Nuoro)	Talco Sardegna	955.123.000
Barega (Cagliari)	Bariosarda	1.463.905.000
Mont'Ega (Cagliari)	Bariosarda	1.752.226.000
Genna Tres Montis (Cagliari).	Mineraria Silius	7.508.074.000
Totale...		70.000.000.000

90A3904

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma di interventi per la lotta all'AIDS

Il CIPE, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1990, ha approvato il Programma nazionale di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135.

90A3905

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Aosta

Con deliberazione della giunta regionale n. 6242 del 27 luglio 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Aosta, adottata con deliberazione consiliare n. 458 del 27 aprile 1988.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

90A3906

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 1 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000